

# ORDINANZA SINDACALE

N. 37 del 20/07/2017

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO E SICUREZZA URBANA – DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI, BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E/O CONTENITORI DI LATTA, DI BEVANDE ED ALCOLICI DI OGNI GRADAZIONE - DIVIETO DI ABBANDONO SUL SUOLO PUBBLICO DI BICCHIERI, BOTTIGLIE DI VETRO E/O CONTENITORI DI LATTA.

#### **IL SINDACO**

#### Premesso che:

- accade che clienti di pubblici esercizi di somministrazione, di esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, abbandonino sul suolo pubblico bottiglie di vetro e lattine;
- tale abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato al fatto che sovente le bevande, dopo l'acquisto vengono consumate all'esterno degli esercizi;
- senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;
- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbano, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell'ambiente le difficoltose operazioni di pulizia con aggravio di costi a carico della collettività;
- che le sopra descritte situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di numerosi altri cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

Ritenuto doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie

nelle ore serali e notturne.

#### Accertato che:

- la presenza su suolo pubblico di rifiuti urbani quali bottiglie di vetro, plastica e in lattina, comporta un evidente impatto ambientale per la presenza di rifiuti decadenti dall'utilizzo degli avventori, nonché la necessaria e successiva attività di raccolta e pulizia del suolo;
- i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in arco temporale tendenzialmente circoscritto;
- per tale situazione le Forze dell'Ordine hanno sinora organizzato con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, nell'intento di prevenire ed eventualmente contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;

# Ritenuto necessario provvedere:

- a contrastare le problematiche relative all'abbandono di contenitori-bottiglie di vetro o di latta e/o bicchieri di vetro o plastica, vietando la vendita (per asporto o consumo sul posto) e la somministrazione di bevande e di alcolici in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, etc.), dalle ore 21.00 fino alla chiusura notturna, poiché sussiste, per ragioni già esposte in premessa, la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande e di alcolici, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini;
- alla salvaguardia di tutte le aree comunali o private aperte al pubblico, nonché al contenimento degli inconvenienti sopra descritti con interventi mirati da parte degli organi di Polizia preposti;

Considerato inoltre che l'adozione di misure specifiche sono state sollecitate da cittadini residenti che hanno altresì espresso la loro volontà a contribuire al mantenimento del decoro urbano ed hanno richiesto maggiori controlli delle occupazioni esterne dei locali di pubblico esercizio quali Pub e pubblici esercizi;

## Visti

- l'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz'altro vieta la forma itinerante;
- gli artt. 689, 690 e 691 del Codice Penale che vieta rispettivamente agli esercenti la somministrazione di bevande alcooliche a minori ed infermi di mente, e a chiunque la determinazione in altri dello stato di ubriachezza e la somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

- l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

#### **ORDINA**

- 1) **Ai titolari o gestori di:** attività di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti-Bar-Pub), attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, che operano nel territorio del Comune di Prizzi:
- il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, fuori dal locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, dalle ore 21.00 fino alla chiusura notturna;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, in prossimità dei locali, a carico dei gestori, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo prima della chiusura serale dell'attività di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie:
- di contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti.

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura in questione, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente nell'area di vendita dei propri locali, ovvero potranno vendere le bevande all'esterno in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

# 2.) A chiunque operi nel Comune di Prizzi:

- il divieto di depositare, anche temporaneamente, o abbandonare sul suolo pubblico, contenitori di vetro, bottiglie in vetro, bicchieri di vetro o plastica e lattine che pregiudicano il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica ed urbana;
- il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, dalle ore 21.00 e fino alle ore 6;

### **DETERMINA**

Che l'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, salvo che non siano previste sanzioni dal T.U.L.P.S. o costituiscono reato con

particolare riferimento a quanto previsto dagli art. 650 659 del Codice Penale.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata (recidiva) o determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da tre (3) giorni a venti (20) giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

#### **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Palermo, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

#### DISPONE

-che il presente provvedimento:

- venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune di Prizzi;
- che sia trasmesso agli organi di Polizia presenti nel territorio e alla Prefettura di Palermo;
- che sia notificato agli esercenti commerciali presenti nel territorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente ordinanza.

# IL SINDACO Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.